



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5064 del 2025, proposto da
Giuseppina Infurnari, rappresentata e difesa dall'Avvocato Simone Scarpino, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero della Difesa, Ministero
dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Commissione
Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Gianluigi Scala, Chiara De Martino, Giovanni Di Lorenzo, non costituiti in
giudizio;

Giovanni Nicoletti, rappresentato e difeso dagli Avvocati Ignazio Tranquilli,

Francesca Saracci e Feliciano Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

di Aniello Formisano, Claudia Di Berto, Aliaksandr D'Elia, Vincenzo Coccozza, Domenico Dell'Omo, Sara Ciccolini, Letizia Renzi, Antonio Tortora, Pasquale Alessandro Milo, Greta Pompei, Alessio Fuccillo, Verdiana Milano, Claudia Malatesta, Andrea Amodio Parrella, Maria Laura De Simone, Matteo Giannone, Lucio Colagiacomò, Alessia Coco, Chiara Arruzzoli, Giusy Lauro, Teresa D'Alterio, Ada Garramone, Antonella Cupri, Giannandrea Arduini, Viviana Calabrese, Valentina Congiu, Donato Baiano, Giuseppe Cillis, Gabriela Sio, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Riccardo Ferretti ed Ezio Maria Zuppari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Oriana Bella, Eric Bergamini, Francesca Rosalba Caglioti, Laura Catalano, Valentina Colaiocco, Valentina Dell'Omarino, Fabiano Ferrara, Vito Genna, Arcangelo Magarelli, Miriam Merolla, Ettore Prospero, Federico Rizzo, Fabiola Santi, Pamela Scarati, Andrea Solazzo, Antonio Tamburrano, Sara Testaferri, Matteo Vita, rappresentati e difesi dagli avvocati Ignazio Tranquilli, Francesca Saracci e Feliciano Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Martina Acciaroli, Martina Acciaroli, Manuela Andreoli, Gaia Angrisani, Alessio Arleo, Fabrizio Becciu, Marianna Benigno, Antonio Bertolo, Gianna Bianchi, Marta Bigelli, Artemis Biniaris, Chiara Biscella, Emanuela Bisogni, Noemi Boco, Martina Borzì, Alessandro Bravi, Giacomo Caldarigi, Dario Calonzi, Margot Castiglione, Rosa Cavaliere, Giulia Cicioni, Raffaella Colavolpe, Roberto Colucci, Egle Comisso, Elena Littoria Corradi, Lucia Costantino, Antonella Croce, Janet De Cristofaro Morrison, Adelchi De Vittino, Pasquale Del Prete, Ettore Della Gatta, Giorgia Di Cillo, Roberto Di Francesco, Tommaso Di Girolamo, Diego Di Grazia,

Ilenia Di Grazia, Giuseppe Alessandro Di Marco, Vanessa Falasca, Federica Falini, Valentina Fantasia, Michela Fattori, Francesca Felli, Alessandra Fichera, Fabio Foria, Luisa Giacomelli, Lidia Martina Giordano, Germana Granata, Giacomo Guarrera, Maria Luisa Gullì, Gabriele La Bella, Sandro Eduardo La Mendola, Maria Grazia Francesca La Spada, Vincenzo Lasco, Daniele Longo, Maria Manganiello, Tonino Marinelli Rasi, Alessio Marotta, Andrea Antonio Pagano, Valentina Palazzo, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Ada n. 57;

per l'annullamento

per la declaratoria di nullità o, in ogni caso, per l'annullamento, previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,

a) del provvedimento ministeriale del 18.02.2025, pubblicato sul Portale INPA in data 27.02.2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa;

b) se ritenuto opportuno, delle note del Ministero della Difesa acquisite al prot. n. DFP-0089283-A-20/12/2024 e prot. n. DFP-0011182-A-12/02/2025, menzionate nel provvedimento di cui sopra e mai comunicate;

c) del provvedimento ministeriale del 18.02.2025, pubblicato sul Portale INPA in data 27.02.2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 (trecento-settantaquattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, in diversi profili professionali;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e segnatamente: 1) l'avviso di scorrimento della Graduatoria CUFA pubblicato sul sito di Formez Pa

in data 03.01.2024, nella parte in cui ha ricompreso un numero di unità (giungendo sino alla posizione n. 7268) non sufficiente alla luce del fabbisogno di personale e nella parte in cui non ha previsto ulteriori scorrimenti fino a coinvolgere la ricorrente, unitamente ad ogni successivo atto di aggiornamento, quali ultimi atti della procedura selettiva in questione; 2) il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam in data 29.12.2023, nelle parti di interesse; 3) gli elenchi ammessi inerenti al nuovo bando; 4) i piani e/o programmi di fabbisogno del personale presso i ministeri e le altre amministrazioni di destinazione del concorso CUFA previsti per il triennio, limitatamente alle parti di interesse; 5) ogni verbale e/o atto sotteso alla scadenza della Graduatoria CUFA, ove eventualmente esistente e sicché non conosciuto; 6) le prove selettive, anche di preselezione, relative al bando del Ministero della Difesa, i diari delle prove unitamente ai candidati, e gli eventuali elenchi ammessi e/o idonei; 7) ogni atto richiamato nel bando di cui sopra, e tra questi la determinazione o altro atto con cui il Ministero della difesa si sarebbe rivolto al Dipartimento della funzione pubblica per richiedere l'attivazione della procedura concorsuale oggetto del bando a cura della Commissione RIPAM; 8) la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2), pubblicata il 30.9.2024 sul Portale INPA; 9) la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non

dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement (codice A.3), pubblicata il 20.11.2024 sul Portale INPA (sia quella originaria che quella rettificata); 10) ove esistenti, delle graduatorie degli idonei non vincitori del predetto concorso, benché non pubblicate; 11) ove esistenti, dei provvedimenti di validazione e/o di approvazione delle predette graduatorie; 12) ove esistenti, dei provvedimenti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori del concorso *de quo*; 13) di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente al concorso *de quo*; 14) ove lesivi, degli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso *de quo*; 15) il bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale Ripam il 28.12.2023; 16) gli esiti delle prove del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, nell'Area Funzionari, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale Ripam il 28.12.2023;

nonché per l'accertamento

dell'illegittimità del *modus operandi* amministrativo in ordine alla gestione delle graduatorie concorsuali di riferimento, nel senso che si sarebbe dovuto far riferimento alla Graduatoria CUFA (sino alla chiamata della ricorrente) piuttosto che bandire *ex novo*;

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni resistenti ad adottare ogni provvedimento ritenuto più

opportuno per la tutela degli interessi della ricorrente, tra cui l'utilizzo della Graduatoria CUFA in riferimento alla posizione di parte ricorrente;
in subordine, per la condanna delle Amministrazioni in indirizzo, in solido tra loro o ognuna secondo quanto di spettanza, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente, qualora la tutela in forma specifica non fosse perseguibile mediante la presente azione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa, nonché di Giovanni Nicoletti;

Visti i due interventi *ad opponendum*;

Rilevato che alla camera di consiglio del 6 maggio 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare incidentalmente proposta, la ricorrente ha rinunciato alla predetta domanda ed è stata fissata l'udienza pubblica del 23 settembre 2025 per la decisione del ricorso nel merito;

Ritenuto che, in accoglimento di apposita istanza di parte ricorrente, ricorrendone i presupposti, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio), debba autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sui siti web delle Amministrazioni, con le seguenti modalità: a) pubblicazione di un avviso inderogabilmente sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dai quali risultino: 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del

ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sui siti medesimi; 6.- l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica, il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica, il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste: c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'*home page* del proprio sito venga

inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle Amministrazioni (ferma l’eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l’improcedibilità del ricorso, con le modalità suindicate e nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell’avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), decorrente da quest’ultima;

P.Q.M.

dispone l’integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 2 giugno 2025.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO